



SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA	SENTENZA	86	2017	RESPONSABILITA'	08/06/2017



**REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 86/2017**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

Composta dai Magistrati:

Luisa Motolese Presidente f.f.

Eugenio Madeo I Referendario estensore

Giuseppina Veccia I Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G28669 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro il Sig. **Saverio Gerardo Campanella**, nato a Sant'Agata di Puglia (FG) il 30 dicembre 1956, C.F. CMPSRG56T30I193J, attualmente irreperibile in quanto cancellato in data 30 marzo 2016 dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Bareggio (MI) luogo dell'ultima residenza conosciuta, non rappresentato e difeso nel presente giudizio.

**VISTO:** il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

**VISTO** l'atto introduttivo.

**LETTI** gli atti e i documenti di causa.

**UDITI**, nella pubblica udienza del 24 maggio 2017, il I Referendario

relatore Eugenio Madeo ed il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale

Barbara Pezilli.

Ritenuto in

## FATTO

Con atto di citazione depositato in data 31 ottobre 2016, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Saverio Gerardo Campanella, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'importo complessivo pari ad euro 713.780,45 di cui euro 338.530,45, a titolo di danno patrimoniale diretto costituito dal *"... perduto credito vantato nei confronti del contribuente per l'accertato inadempimento fiscale"* ed euro 375.250,00 per danno all'immagine, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Dall'atto di citazione emerge che *"nell'ambito di una più ampia vicenda, che ha visto coinvolti numerosi dipendenti dell'Agenzia delle Entrate ... la Direzione regionale della Lombardia provvedeva a comunicare alla Procura ... gli esiti degli accertamenti effettuati relativi ai dipendenti le cui operazioni indebite potevano aver causato danno all'erario"* (doc. 1 - all.ti nn. 1 e 2; doc. 2 all. n. 6 del fascicolo della Procura).

In particolare, la Procura ha precisato che *"detti fatti sono stati anche oggetto di indagini penali da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ... dalle quali è emerso un diffusissimo sistema di corruzione all'interno dell'Agenzia delle Entrate di Milano ..., attraverso il quale numerosi funzionari pubblici, dietro pagamenti in denaro da parte dei contribuenti o dei loro commercialisti, effettuavano correttive e sgravi illeciti con conseguenti gravi danni all'erario sia di natura patrimoniale, laddove non risultava più possibile iscrivere a ruolo le somme illegittimamente sgravate, che per il danno all'immagine derivante dalla condanna penale per tali gravi reati"* (doc. 3 del fascicolo della Procura) e che *"il processo penale nei confronti di Campanella Saverio Gerardo si è concluso con sentenza di patteggiamento irrevocabile n. 785/2011"* (doc.4 – all. 1-14).

Tanto precisato, la Requirente ha poi evidenziato di aver in proposito delegato *"... il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano ad esperire l'attività istruttoria necessaria*

*all'accertamento ed alla quantificazione del danno erariale scaturito dalle condotte illecite denunciate dall'Agenzia delle Entrate ed oggetto di accertamento anche in sede penale, fornendo un quadro complessivo di raccordo tra le stesse" (doc. 9 del fascicolo della Procura).*

Di conseguenza, *"la Guardia di Finanza ha, quindi, proceduto a compendiare nella relazione depositata in data 22 settembre 2011 gli esiti degli accertamenti svolti ..."* (doc.10 del fascicolo della Procura).

Sulla base di quanto sopra esposto la Procura, nel fare integrale rinvio alla relazione della Guardia di Finanza di cui sopra, ha inteso comunque precisare, al fine di rendere meglio intellegibile tale documento di cui sono riportati nello stesso atto di citazione interi passaggi (solo quelli rilevanti per i fatti in contestazione), che *"... le varie condotte illecite sono state dapprima raggruppate in "vicende", identificate con il nome del contribuente che ha beneficiato degli sgravi illeciti o di correttive illegittime, e poi sono state prese in considerazione – conformemente alla richiesta di rinvio a giudizio – le singole posizioni dei dipendenti pubblici, ai quali è stato imputato il danno erariale riconducibile a ciascuna vicenda, in cui risultavano implicati in concorso tra loro"*.

Pertanto, la Requirente, dopo aver analiticamente riportato tutte le *"vicende"* rilevanti per il giudizio in trattazione, così come analiticamente descritte dalla menzionata relazione della Guardia di Finanza, ha affermato che, *"sulla base del quadro probatorio acquisito in esito all'istruttoria svolta ..."*, risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Di conseguenza, è stato notificato all'odierno convenuto specifico invito a dedurre.

A seguito della rituale notifica del predetto invito (doc. 12 del fascicolo della Procura), il convenuto non ha prodotto deduzioni scritte, né ha chiesto di essere sentito personalmente.

Tanto precisato, la Procura ha quindi evidenziato che *"la condotta accertata, alla stregua dell'istruttoria svolta e della ricostruzione operata dalla GDF, sulla base delle risultanze*

*probatorie acquisite nel processo penale e dall'ispezione amministrativa dell'Agenzia delle Entrate, configura una fattispecie di responsabilità amministrativa a carico di CAMPANELLA”.*

Pertanto, sempre secondo la Procura, il danno patrimoniale diretto sarebbe costituito “... dal pregiudizio economico sofferto dall'Amministrazione finanziaria in conseguenza della condotta illecita del citato dipendente e quantificabile nelle minori somme dalla stessa introitate”.

In sostanza, per la Requirente, la condotta illecita si sarebbe sostanziata “... nell'annullamento o nella correzione (in negativo) della legittima pretesa erariale dell'Amministrazione ...” e “... nell'illecita correzione (in positivo) dei crediti vantati dai contribuenti”.

Pertanto, secondo la Procura “i predetti pregiudizi patrimoniali – laddove non siano più recuperabili con una nuova iscrizione a ruolo – costituiscono danno erariale attuale e concreto corrispondente all'ammontare degli importi relativi alle posizioni indebitamente sgravate o corrette”.

Relativamente alla sua quantificazione, l'Ufficio requirente ha poi precisato che gli importi illecitamente annullati dal Campanella per i quali il danno erariale si è ormai concretizzato sono i seguenti:

- “€ 5.117,51 (A. Capi di imputazione 43-46 e 51, “VICENDA DI MATTEO PIETRO-STUDIO CONTABILE ALCHRO SRL DI MILANO”, in concorso con Ricciardi);
- € 19.333,99 (H. Capi di imputazione 85-90, “VICENDA SCICCHITANI PASQUALINO – SOC. ELEGANZA UOMO SAS”, in concorso con Ricciardi);
- € 228.875,63 (L. Capi di imputazione 109-114 “VICENDA AVVOCATO BOSCO”);
- € 85.203,32, (O. Capi di imputazione 127-130 “VICENDA CONTRIBUENTI VARI”).

Di conseguenza, l'importo complessivo in contestazione sarebbe pari ad euro 338.530,45.

Circa poi l'elemento soggettivo la Procura ha evidenziato che “la responsabilità per tale

*danno economico, ascrivibile a CAMPANELLA e connotata dall'elemento soggettivo del dolo, è esaustivamente comprovata dal quadro probatorio acquisito dalla Procura della Repubblica sulla base delle indagini esperite ... e dei riscontri effettuati dall'Audit dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per la Lombardia”.*

*Infine, viene precisato che “... nessuna interferenza causale nella determinazione del danno può essere attribuita alla stessa Amministrazione che – nonostante l'ampiezza del sistema corruttivo disvelato dalle indagini penali – ha dovuto controllare e verificare migliaia di pratiche, riuscendo comunque a riscrivere a ruolo la maggior parte dei crediti illecitamente annullati”.*

*Con riferimento poi al danno all'immagine la Procura ha precisato che “... risulta accertato che Campanella Saverio Gerardo, pubblico ufficiale dipendente dell'Agenzia delle Entrate, al fine annullare indebitamente i debiti di imposta sopra indicati ha ricevuto:*

- €. 61.000,00 (punti A e B capi imputazione 43-51, in solido con Ricciardi);*
- €. 110.000,00 (punto C. capi imputazione 54-58);*
- €. 7.000,00 (punto D. capi imputazione 60-65 in solido con Ricciardi);*
- €. 45.000,00 (punto E. capi imputazione 67-71);*
- €. 20.000,00 (punto F. capi imputazione 73-78 in solido con Ricciardi);*
- €. 50.000,00 (punto G. capi imputazione 79-84 in solido con Ricciardi);*
- €. 5.000,00 (punto H. capi imputazione 85-90 in solido con Ricciardi);*
- €. 10.000,00 (punto I. capi imputazione 91-96);*
- €. 10.000,00 (punto J. Capi imputazione 97-102 in solido con Ricciardi),*
- €. 55.000,00 (punto K. Capi imputazione 103-108);*
- €. 750,00 (punto M. capi imputazione 115-120 in solido con Ricciardi);*
- €. 1.500,00 (punto N. capi imputazione 121-126).*

*Per un totale di €. 375.250,00”.*

*Le predette condotte ... concretano nel loro complesso una condotta gravissima che ha*

*leso interessi immateriali fondamentali della Pubblica Amministrazione, riconducibili ai parametri costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione”.*

Tanto evidenziato, la Requirente ha poi affermato che *“il suddetto danno erariale risulta, infatti, costituito dalla lesione all'immagine ed al prestigio che l'Agenzia delle Entrate ha subito, a seguito della risonanza mediatica che la condotta illecita perpetrata ha avuto nell'opinione pubblica, per effetto della diffusione sulla stampa delle notizie relative alla vicenda corruttiva oggetto delle indagini penali”* (doc. 14 del fascicolo della Procura).

Da ultimo, con riferimento al nesso di causalità, viene precisato che *“... la condotta dolosa perpetrata da CAMPANELLA è idonea ad incidere – menomandola gravemente – l'immagine, l'autorevolezza e il prestigio dell'Agenza della Entrate, ingenerando nella comunità dei consociati la convinzione che il comportamento patologico posto in essere sia un connotato usuale dell'azione dell'ente”.*

Infine, circa la sua quantificazione l'Ufficio requirente ha affermato *“... di dover prendere quale parametro di riferimento, gli importi delle utilità percepite sopra riportati, risultanti dal procedimento penale, nella misura più favorevole al convenuto, pari ad €. 375.250,00”.* Importo quest'ultimo *... da determinarsi applicando il criterio presuntivo di cui alla L. 190/2012, e comunque ex art. 1226 c.c. con riferimento ai criteri individuati nelle sentenze delle SS.RR. della Corte dei Conti nr. 10/2003 QM e 1/2011/QM”.*

Nell'udienza, la Requirente ha ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Ritenuto in

## **DIRITTO**

Preliminarmente, verificata la regolarità formale del contraddittorio instaurato, deve dichiararsi la contumacia del Campanella.

Tanto precisato, deve innanzitutto evidenziarsi che nella fattispecie in esame sono

contestate all'odierno convenuto specifiche condotte illecite che – secondo la domanda attrice – hanno arrecato un danno patrimoniale diretto ed un danno all'immagine all'Agenzia delle Entrate, di cui il predetto convenuto, all'epoca dei fatti contestati, era dipendente.

Tanto premesso, va precisato che le condotte illecite poste in essere dal convenuto risultano provate in base a tutto quanto emerso nel processo penale, definito ai sensi degli art. 444 e segg. c.p.p. con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano n. 785/2011 dell'11 aprile 2011, divenuta poi irrevocabile in data 30 maggio 2011. Con tale provvedimento dell'Autorità giudiziaria sono state attribuite al convenuto diverse condotte illecite con la conseguente applicazione della pena patteggiata di due anni e mesi tre di reclusione.

In particolare, relativamente alla sussistenza dei fatti contestati, questo Collegio condivide la ormai consolidata giurisprudenza della Corte dei conti sul valore probatorio della sentenza penale cosiddetta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. che – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – costituisce, unitamente a tutti gli altri atti risultanti dal procedimento penale, elemento di prova per il giudice della responsabilità amministrativa.

Pertanto, le prove formatesi nel giudizio penale, possono essere acquisite per essere autonomamente valutate nel giudizio di responsabilità amministrativa, nel quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale (Sez. I° n. 209 del 9 maggio 2008; Sez. III° n. 122 del 10 aprile 2008). Sul punto, in conformità alla consolidata giurisprudenza formatasi al riguardo, il Collegio precisa che la sentenza ex art. 444 e ss c.p.p., conserva la sua valenza probatoria anche dopo la riforma introdotta dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito nella legge 179/09, e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 355 del 2010 (*ex multis*, cfr. Sez. II° n. 387 del 12 ottobre 2010 e n. 206 del 9 maggio 2011; Sez. Lombardia n. 109 del 17 febbraio 2011).

Il Collegio dopo un attento esame degli atti sopra riportati, ritiene che la sussistenza dei fatti



illeciti attribuiti al convenuto, e la loro giuridica qualificazione intervenuta in sede penale, appaiono inconfutabili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede, senza necessità di alcuna particolare rivalutazione, data la loro evidenza, non utilmente aversata in atti.

In particolare, va segnalato che, nel caso di specie, risulta di particolare utilità la ricostruzione operata in proposito dalla Guardia di Finanza con la relazione sopra menzionata (cui si rifà sostanzialmente per intero l'attività istruttoria della Procura), che ha posto in raffronto le risultanze probatorie emerse nel processo penale rispetto a quelle ricavabili dall'attività di Audit svolta sui medesimi fatti dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, sulla base degli elementi di riscontro sopra indicati risulta agevole rilevare, nel caso di specie, in via generale l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Tanto precisato, il Collegio con riguardo alla prima posta di danno in contestazione (il danno patrimoniale diretto) deve innanzitutto evidenziare che, secondo la Procura, essa nel suo importo complessivo è costituita nello specifico *"... dagli importi illecitamente annullati da Campanella ... che non è stato possibile recuperare con una nuova iscrizione a ruolo, per intervenuto decorso del termine decadenziale nelle more del completamento delle complesse e ampie verifiche rese necessarie in conseguenza delle condotte illecite dell'odierno convenuto ..."* (cfr. pag. 60 dell'atto di citazione).

Sul punto, la Sezione, condividendo la prospettazione attorea, deve rilevare che effettivamente nel caso di specie il danno patrimoniale diretto deve identificarsi nel c.d. illecito vantaggio fiscale di cui avrebbero usufruito gli altri soggetti coinvolti nella vicenda penale in conseguenza del compimento da parte del Campanella (all'epoca dei fatti in contestazione Funzionario dell'Agenzia delle Entrate), dietro compenso, di atti contrari ai propri doveri d'ufficio.

Risulta, quindi, indispensabile analizzare le singole condotte illecite in contestazione al fine di verificare se le stesse siano state anche produttive di un effettivo danno erariale consistente

come detto in un indebito vantaggio fiscale.

In particolare, con riferimento alla c.d. *“vicenda Di Matteo Pietro - Studio Contabile Alcho srl di Milano”* l'importo contestato pari a complessivi euro 5.117,51 è stato così quantificato dalla Guardia di Finanza sul presupposto che *“tutti i ... provvedimenti, ad eccezione di uno sgravio operato con le credenziali di CAMPANELLA in data 01/06/2004 per € 917,76 ed una correttiva lavorata dallo stesso in data 08/11/2004 per € 4.199,75 sono stati riscritti a ruolo”* (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione).

In proposito, deve rilevarsi (elemento questo comune a tutte le singole fattispecie che atomisticamente saranno analizzate nel prosieguo), che proprio grazie alla celere attività di Audit dell'Agenzia delle Entrate è stato possibile iscrivere a ruolo la stragrande maggioranza dei provvedimenti illecitamente sgravati o corretti dall'odierno convenuto. Quanto affermato trova indubbio riscontro nel fatto che gli episodi in contestazione risalgono a non prima del luglio 2006, mentre la conseguente attività di Audit è terminata il 7 agosto 2008 (con la più volte menzionata relazione), quindi ben prima che la vicenda penale fosse definita nei confronti del convenuto con la sentenza c.d. di patteggiamento dell'11 aprile 2011.

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra osservato, l'importo sopra menzionato, pari a complessivi euro 5.117,51, deve essere considerato come danno patrimoniale concreto e attuale patito dall'Agenzia delle Entrate.

Stessa cosa è possibile affermare anche per la c.d. *“vicenda Schicchitani Pasqualino - Soc. Eleganza Uomo sas”*, in quanto per l'importo contestato pari ad euro 19.333,99, determinato da una indebita *“correttiva della comunicazione di irregolarità”*, *“... non risulta alcuna iscrizione a ruolo”* (cfr. pag. 39 dell'atto di citazione).

Diversamente, per la c.d. *“vicenda Avvocato Bosco”* nella quale viene contestato un importo complessivo pari ad euro 228.875,63 il Collegio deve rilevare che quanto affermato in proposito nella relazione della Guardia di Finanza, sulla base dell'Audit dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che *“durante le indagini di P.G. è stata rinvenuta copia della sentenza n.*

24699 del 28.11.2007 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione V Civile inerente l'accoglimento di un ricorso presentato da BOSCO Giovanni avverso una cartella di pagamento di €. 334.712,11 notificatagli il 05/07/2007, presumibilmente riferita alla riscrizione a ruolo delle suddette pendente fiscali indebitamente annullate. La suprema Corte ha sentenziato, in considerazione delle annualità a cui la cartella faceva riferimento, l'impossibilità da parte dell'Amministrazione ad esercitare la suddetta pretesa erariale per decorrenza dei termini di legge previsti per tale esercizio. Ne consegue che l'importo degli indebiti annullamenti sia da considerarsi danno erariale da imputare alla condotta di CAMPANELLA in ragione della circostanza che l'illecita attività di quest'ultimo ha costretto l'Amministrazione finanziaria a dover "rinnovare" la pretesa erariale nei confronti di BOSCO Giovanni oltre i termini consentiti pregiudicando quindi la possibilità di recuperare i relativi importi" (cfr. pag. 49 dell'atto di citazione) non offre sufficienti elementi probanti per sostanziare in capo all'odierno convenuto il preteso danno erariale.

Infatti, deve evidenziarsi che, mancando a fascicolo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sopra richiamata, risulta impossibile verificare quanto presunto dalla Guardia di Finanza, ovvero che nonostante l'iscrizione a ruolo di tutti i provvedimenti relativi alla vicenda *de quo* gli stessi siano stati comunque oggetto di annullamento attraverso l'accoglimento del ricorso in Cassazione presentato dall'Aw. Bosco per una cartella di pagamento pari ad euro 334.712,11. Ancora, va anche precisato, che mancando nel fascicolo della Procura la menzionata sentenza, non è possibile nemmeno (anche volendo immaginare che in quella cartella di pagamento siano effettivamente ricompresi anche i provvedimenti in trattazione) comprendere le ragioni dell'accoglimento, ovvero se sia causalmente riconducibile al comportamento illecito posto in essere dal Campanella oppure no.

Per tutte le ragioni sopra esposte il predetto importo pari ad euro 228.875,68 non può essere computato, in assenza di provate evidenze sul punto, nella quantificazione complessiva del danno patrimoniale diretto.

Infine, per la “*vicenda Contribuenti Vari*” è possibile invece qualificare l'importo pari ad euro 85.203,32 come danno patrimoniale effettivo e concreto, atteso che lo stesso è causalmente riconducibile ad indebiti annullamenti posti in essere dal Campanella per i quali non è stato possibile procedere alla nuova iscrizione a ruolo (cfr. in proposito pagg.ne 58 e 59 dell'atto di citazione).

Nel complesso, quindi, il danno patrimoniale diretto, sulla base di tutte le predette argomentazioni, deve essere quantificato in complessivi euro 109.654,82 (€ 5.117,51 + € 19.333,99 + 85.203,32), oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

Passando ora alla seconda ipotesi di danno, deve evidenziarsi che, secondo la Procura agente, il convenuto, con il proprio illecito comportamento, avrebbe arrecato una grave lesione all'immagine dell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

Sul punto, il Collegio precisa che, come è noto, il danno all'immagine consiste nell'alterazione del prestigio e della personalità dello Stato-Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'art. 97 Cost., ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (Sez. Lombardia n. 989 del 29 dicembre 2008). Si verifica pertanto una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico (Sez. Lombardia n. 433 del 2 luglio 2008; Sez. II° n. 106 del 31 marzo 2008; SS.RR. n. 10 del 23 aprile 2003).

Sulla configurazione giuridica del danno all'immagine si fa riferimento alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni centrali condivisa da questo Collegio (SS.RR., n. 10/SR/QM del 23 aprile 2003; Sez. III° n. 392/A del 10 settembre 2003; Sez. I° n. 49/A del 10 febbraio 2004;

Sez. II° n. 27/A del 26 gennaio 2004; Sez I° n. 173/A del 21 giugno 2007; Sez. I° n. 66/A del 21 marzo 2007; Sez. II° n. 231 del 10 luglio 2007; Sez. I° n. 97 del 24 febbraio 2009; Sez. I° n. 202 del 7 maggio 2008).

Tanto premesso, questa Sezione, considerato che le condotte illecite contestate in sede penale al Campanella hanno riguardato la commissione di reati ricompresi fra quelli contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del codice penale, ritiene che tali condotte illecite abbiano conseguentemente e certamente leso l'immagine dell'Agenzia delle Entrate in considerazione dell'indubbia ed intrinseca gravità dei fatti contestati.

Circa la sua quantificazione deve rilevarsi che la Procura ha

effettuato una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., prendendo in considerazione, al riguardo, tutte le somme di denaro indebitamente percepite dal Campanella (al fine di annullare i debiti di imposta analiticamente indicati nelle diverse "vicende" riportate nella relazione della Guardia di Finanza), così come risultanti dal procedimento penale per un ammontare complessivo pari ad euro 375.250,00.

In proposito, questo Collegio in considerazione:

- della qualità di funzionario dell'Agenzia delle Entrate del Campanella all'epoca dei fatti contestati;
- delle modalità con cui si è estrinsecato il comportamento posto in essere dal convenuto;
- del comportamento socialmente riprovevole di questi;
- della ripetitività degli episodi corruttivi;
- del notevole impatto negativo sullo stato d'animo e sui sentimenti sia dell'Amministrazione di appartenenza, sia dell'opinione pubblica;
- della notevole risonanza sugli organi di stampa;

ritiene di poter aderire alla quantificazione del danno all'immagine proposta dalla Requirente, stabilendo quindi lo stesso in complessivi euro 375.250,00 importo da rivalutare a decorrere

dal 30 maggio 2011 (momento in cui è divenuta irrevocabile, nei confronti del Campanella, la sentenza di applicazione della pena “*patteggiata*”, ex art. 444 e ss. del c.p.p.) sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

**P. Q. M.**

la Corte, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di contumacia del convenuto, condanna in favore dell’Agenzia delle Entrate il Sig. Saverio Gerardo Campanella:

- per il danno patrimoniale diretto, al pagamento di complessivi euro euro 109.654,82 (centonovemilaseicentocinquantaquattro//82) oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.;
- per il danno all’immagine, al pagamento di euro 375.250,00 (trecentosettantacinquemiladuecentocinquanta//00), importo da rivalutare a decorrere dal 30 maggio 2011 sino alla data di deposito della presente sentenza oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro

1060,99 (millesessanta//99).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 maggio 2017.

**IL GIUDICE ESTENSORE**

(Eugenio Madeo)

**IL PRESIDENTE f.f.**

(Luisa Motolese)

Depositata in Segreteria il 08/06/2017

**IL DIRIGENTE**